



Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000¹ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visti gli articoli 5 capoversi 2 lettera c e 5, 7 capoverso 5, 9 capoversi 3, 4 e 6, 11, 13 capoversi 2 e 3, 17 capoverso 3, 24 e 25 capoverso 3 della legge federale del 19 giugno 2020² sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD),

ordina:

Capitolo 1: Diritto alle prestazioni transitorie

Art. 1 Verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell'età ordinaria di pensionamento

(art. 3 cpv. 1 lett. b LPTD)

¹ Gli organi esecutivi verificano d'ufficio il diritto alle prestazioni complementari in previsione dell'età ordinaria di pensionamento.

² Finché non è chiaro se sussista il diritto alle prestazioni complementari, occorre proseguire il versamento delle prestazioni transitorie.

³ Se le prestazioni transitorie sono versate in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia, non si procede ad alcuna verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell'età ordinaria di pensionamento.

SR

¹ RS **830.1**

² RS ... (FF **2020** 4935)

Art. 2 Soglia di sostanza: momento determinante per il calcolo della sostanza netta

(art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD)

Se una persona presenta una domanda per ricevere prestazioni transitorie, la sostanza determinante per il calcolo della sostanza netta è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sono chieste le prestazioni transitorie.

Art. 3 Soglia di sostanza: computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza netta

(art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD)

Se un immobile che conformemente all'articolo 9a capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2006³ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) non è una componente della sostanza netta è gravato da debiti ipotecari, questi non vengono computati per verificare se la sostanza netta superi la soglia di sostanza di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera c LPTD.

Art. 4 Soglia di sostanza: computo degli averi di previdenza della previdenza professionale per il calcolo della sostanza netta

(art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD)

Gli averi di previdenza della previdenza professionale sono computati per verificare se la sostanza netta superi la soglia di sostanza, nella misura in cui superano 26 volte l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 1 LPTD.

Art. 5 Sforzi d'integrazione

(art. 5 cpv. 5 LPTD)

I beneficiari di prestazioni transitorie devono dimostrare ogni anno di fare sforzi per reintegrarsi nel mercato del lavoro.

Capitolo 2: Importo delle prestazioni transitorie**Sezione 1: Calcolo delle prestazioni transitorie****Art. 6** Calcolo delle prestazioni transitorie in caso di separazione del matrimonio

(art. 7 cpv. 5 LPTD)

¹ In caso di separazione del matrimonio, il coniuge non avente diritto non è preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni transitorie.

² Se entrambi i coniugi hanno diritto alle prestazioni transitorie, in caso di separazione del matrimonio si procede a un calcolo per persone sole per ciascuno di loro.

³ I coniugi sono considerati come separati, se:

- a. la separazione è stata pronunciata con una decisione giudiziaria,
- b. è in corso un'istanza di divorzio o di separazione,
- c. la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno, o
- d. è reso verosimile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.

Art. 7 Figli di cui non si tiene conto per il calcolo
(art. 7 cpv. 4 LPTD)

Per stabilire di quali figli non bisogna tener conto per il calcolo delle prestazioni transitorie, si confrontano i redditi computabili e le spese riconosciute dei figli suscettibili di essere eliminati dal calcolo, incluso l'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera h LPTD.

Art. 8 Adeguamento al potere d'acquisto dello Stato di domicilio
(art. 8 LPTD)

L'adeguamento al potere d'acquisto dello Stato di domicilio secondo l'articolo 8 LPTD è effettuato in base all'indice del potere d'acquisto dell'Ufficio federale di statistica.

Sezione 2: Spese riconosciute

Art. 9 Importo massimo riconosciuto per la pigione per le persone che condividono l'alloggio
(art. 9 cpv. 3 LPTD)

¹ Se più persone per le quali è effettuato un calcolo comune delle prestazioni transitorie annue conformemente all'articolo 7 capoverso 3 LPTD condividono l'alloggio con altre persone, i supplementi sull'importo massimo riconosciuto per la pigione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b numero 2 LPTD sono concessi soltanto per le persone comprese nel calcolo comune.

² L'articolo 9 capoverso 2, primo periodo LPTD non è applicabile.

Art. 10 Spese di manutenzione di fabbricati
(art. 9 cpv. 1 lett. e LPTD)

¹ Le spese di manutenzione di fabbricati sono dedotte in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio.

² Se la legislazione fiscale cantonale non prevede alcuna deduzione forfettaria, è valida quella dell'imposta federale diretta.

Art. 11 Importo forfettario per le spese accessorie
(art. 9 cpv. 1 lett. b e 11 lett. d LPTD)

¹ Per le persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un importo forfettario.

² Il capoverso 1 si applica anche alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione sull'immobile da esse abitato.

³ L'importo forfettario ammonta a 2520 franchi all'anno.

Art. 12 Importo forfettario per le spese di riscaldamento
(art. 11 lett. e LPTD)

Oltre alle spese accessorie usuali, alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni⁴ è concessa, per le spese di riscaldamento, la metà dell'importo forfettario di cui all'articolo 11 capoverso 3.

Art. 13 Importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(art. 9 cpv. 1 lett. h LPTD)

¹ L'importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie corrisponde al premio medio stabilito dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) secondo l'articolo 54a capoverso 3 OPC-AVS/AI⁵.

² Il premio effettivo è il premio che l'autorità di vigilanza di cui all'articolo 16 della legge del 26 settembre 2014⁶ sulla vigilanza sull'assicurazione malattie ha approvato per l'assicuratore-malattie, il Cantone e la regione di premi del beneficiario di prestazioni transitorie secondo:

- a. il suo gruppo di età;
- b. la sua franchigia;
- c. eventualmente la sua forma particolare di assicurazione;
- d. la sua copertura contro gli infortuni.

Art. 14 Ripartizione dei Comuni in regioni per la pigione
(art. 9 cpv. 4 LPTD)

¹ La regione 1 corrisponde alla categoria 111 della tipologia dei Comuni 2012 (25 tipi). Essa comprende i cinque grandi centri di Berna, Zurigo, Basilea, Ginevra e Losanna.

⁴ RS 220

⁵ RS 831.301

⁶ RS 832.12

² La ripartizione dei rimanenti Comuni tra le altre due regioni si basa sulla tipologia urbano-rurale 2012. Nella regione 2 rientrano i Comuni delle categorie «urbana» e «intermedia», nella regione 3 quelli della categoria «rurale».

Art. 15 Riduzione o aumento degli importi massimi per la pigione
(art. 9 cpv. 6 LPTD)

¹ Il DFI stabilisce in un'ordinanza:

- a. le modalità per il calcolo della riduzione o dell'aumento degli importi massimi per la pigione;
- b. al più tardi alla fine di ottobre di ogni anno, la riduzione o l'aumento degli importi massimi per i Comuni interessati dall'anno successivo.

² La richiesta di riduzione o di aumento degli importi massimi va presentata all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

³ Essa deve indicare in particolare:

- a. il nome dei Comuni per i quali si chiede una riduzione o un aumento degli importi massimi per la pigione;
- b. l'entità della riduzione o dell'aumento degli importi massimi;
- c. una motivazione.

⁴ La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente.

Sezione 3: Redditi computabili

Art. 16 Momento determinante per il calcolo dei redditi e della sostanza
(art. 11 lett. c LPTD)

¹ I redditi computabili e la sostanza determinanti per il calcolo della prestazione transitoria annua sono quelli accertati al momento dell'inizio del diritto.

² Per gli assicurati i cui redditi computabili possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.

³ Il calcolo della prestazione transitoria annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, delle pensioni e delle altre prestazioni periodiche correnti (art. 10 cpv. 1 lett. d LPTD).

Art. 17 Calcolo del reddito da attività lucrativa
(art. 10 cpv. 1 lett. a LPTD)

Il reddito annuo di un'attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie in funzione del reddito.

Art. 18 Valutazione del reddito in natura

(art. 10 cpv. 1 lett. a LPTD)

Il reddito in natura è valutato secondo le prescrizioni valide per l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per i figli che non sottostanno all'obbligo di pagare i contributi previsti dalla legge federale del 20 dicembre 1946⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), il valore del vitto e dell'alloggio è pari alla metà delle aliquote previste nell'articolo 11 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS).

Art. 19 Determinazione del valore locativo e del reddito proveniente dal subaffitto

(art. 10 cpv. 1 lett. b LPTD)

¹ Il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

² Se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d'imposta federale diretta.

Art. 20 Computo del valore annuo in caso di rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione

(art. 10 cpv. 1 lett. b LPTD)

¹ Se una persona rinuncia volontariamente a un usufrutto o a un diritto di abitazione, il valore annuo del medesimo è computato quale reddito.

² Il valore annuo corrisponde al valore locativo dedotte le spese che il titolare dell'usufrutto o del diritto di abitazione ha sostenuto o avrebbe dovuto sostenere in relazione con l'usufrutto o il diritto di abitazione.

Art. 21 Calcolo della sostanza netta

(art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD)

¹ La sostanza netta è determinata deducendo dalla sostanza lorda i debiti comprovati.

² I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile.

³ Dal valore di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni transitorie o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni è proprietario e che serve quale abitazione a una di queste persone sono dedotti, nell'ordine:

- a. la franchigia di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera c, seconda frase LPTD;
- b. i debiti ipotecari, nella misura in cui, dopo la deduzione di cui alla lettera a, non eccedono il valore residuo dell'immobile.

⁴ Gli averi di previdenza della previdenza professionale vanno computati nel calcolo della sostanza netta nella misura in cui superano l'importo di cui all'articolo 4.

⁷ RS 831.10

⁸ RS 831.101

Art. 22 Valutazione della sostanza

(art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD)

¹ La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

² La sostanza immobiliare che non serve da abitazione al beneficiario o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni transitorie deve essere computata al valore venale.

³ Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.

Art. 23 Computo delle rendite vitalizie con restituzione quale sostanza

(art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD)

¹ Il valore di riscatto delle rendite vitalizie con restituzione è computato come sostanza.

² Nessun interesse ipotetico del valore di riscatto è computato come reddito.

³ Come reddito sono computate:

- a. la singola rendita versata, all'80 per cento;
- b. un'eventuale partecipazione alle eccedenze, integralmente.

Art. 24 Rinuncia a parti di sostanza. Principio

(art. 13 cpv. 2 e 3 LPTD)

Vi è rinuncia alla sostanza, se una persona:

- a. aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione; o
- b. nel periodo da considerare ha speso la sostanza in misura superiore al limite consentito dall'articolo 13 capoverso 3 LPTD.

Art. 25 Importo della rinuncia in caso di alienazione

(art. 13 cpv. 2 LPTD)

¹ In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a parti di sostanza ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 LPTD. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore.

² L'importo della rinuncia in caso di alienazione corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione.

Art. 26 Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza

(art. 13 cpv. 3 LPTD)

¹ L'importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza corrisponde alla differenza tra il dispendio della sostanza effettivo e il dispendio della sostanza consentito nel periodo da considerare.

² Il dispendio della sostanza consentito è stabilito applicando il limite massimo di cui all'articolo 13 capoverso 3 LPTD a ogni anno del periodo da considerare e sommando gli importi annui così determinati.

³ Per la determinazione dell'importo della rinuncia non sono considerati:

- a. il consumo della sostanza e il contributo di solidarietà secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera c LPTD;
- b. riduzioni della sostanza dovute a:
 1. spese destinate a preservare il valore di immobili di cui il beneficiario ha la proprietà o l'usufrutto,
 2. spese per cure dentarie,
 3. spese legate a malattia e invalidità non coperte da assicurazioni sociali,
 4. spese per il conseguimento del reddito di un'attività lucrativa,
 5. spese per la formazione e la formazione continua professionali;
- c. perdite di sostanza involontarie, non dovute a dolo o negligenza grave del beneficiario;
- d. versamenti a titolo di riparazione morale.

Art. 27 Computo della sostanza cui si è rinunciato

(art. 13 cpv. 2 e 3 LPTD)

¹ Per il calcolo delle prestazioni transitorie, l'importo computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 13 capoversi 2 e 3 LPTD è ridotto annualmente di 10 000 franchi.

² L'importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno.

³ Per il calcolo della prestazione transitoria annua è determinante l'importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione.

Capitolo 3: Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità**Art. 28** Momento determinante per il rimborso

(art. 17 cpv. 1 LPTD)

¹ Il momento determinante per il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è la data di emissione della fattura.

² In deroga al capoverso 1, il momento determinante è la data della fornitura delle prestazioni, se:

- a. la prestazione transitoria annua per l'avente diritto o per persone incluse nel calcolo viene soppressa dopo il trattamento;
- b. l'avente diritto trasferisce il proprio domicilio e il vecchio e il nuovo Cantone di domicilio applicano criteri diversi riguardo al momento determinante per il rimborso delle spese.

Art. 29 Entità del rimborso e relazione con le prestazioni di altre assicurazioni
(art. 17 cpv. 3 LPTD)

Il diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità sussiste soltanto fino a concorrenza degli importi massimi di cui agli articoli 7 capoverso 2 e 17 capoverso 2 LPTD e soltanto nella misura in cui le spese non sono coperte dalle prestazioni di altre assicurazioni.

Art. 30 Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità insorte all'estero
(art. 17 cpv. 3 LPTD)

Per i beneficiari domiciliati in Svizzera, le spese insorte all'estero sono rimborsate, se si rendono necessarie durante un soggiorno fuori dalla Svizzera o se le cure mediche indicate possono essere prestate soltanto all'estero.

Art. 31 Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità per i figli di cui non si tiene conto nel calcolo
(art. 7 cpv. 4 in combinato disposto con l'art 18 lett. b LPTD)

Le spese di malattia e d'invalidità per i figli di cui non si tiene conto nel calcolo delle prestazioni transitorie conformemente all'articolo 7 capoverso 4 LPTD sono rimborsate nella misura in cui superano l'eccedenza dei redditi di questi figli.

Art. 32 Rimborso delle spese per cure dentarie
(art. 17 cpv. 1 lett. a LPTD)

¹ Sono rimborsate le spese per cure dentarie semplici, economiche e appropriate.

² L'ammontare del rimborso è stabilito in base alla Tariffa odontoiatrica AINF/AM/AI (Tariffa AINF/AM/AI)⁹ e alla Tariffa odontotecnica AINF/AM/AI¹⁰. Le prestazioni odontotecniche commissionate all'estero da dentisti svizzeri vanno rimborsate in base alla tariffa odontotecnica estera, se questa è inferiore a quella svizzera.

³ Se le spese per cure dentarie (comprese quelle di laboratorio) sono presumibilmente superiori a 3000 franchi, prima del trattamento si deve sottoporre un preventivo all'organo esecutivo.

⁹ La tariffa è disponibile all'indirizzo: <https://www.mtk-ctm.ch/it/tariffe/tariffa-dentaria-ss0>.

¹⁰ La tariffa è disponibile all'indirizzo: <https://www.mtk-ctm.ch/it/tariffe/tariffa-per-lavori-odontotecnici>.

⁴ Se un trattamento il cui costo supera i 3000 franchi è effettuato senza l'approvazione del preventivo, sono rimborsati al massimo 3000 franchi.

⁵ I preventivi e le fatture devono rispettare le posizioni tariffali della Tariffa AINF/AM/AI.

Art. 33 Rimborso delle spese per diete

(art. 17 cpv. 1 lett. b LPTD)

È rimborsato un importo forfettario di 2100 franchi all'anno per le spese supplementari causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale.

Art. 34 Rimborso delle spese di trasporto

(art. 17 cpv. 1 lett. c LPTD)

¹ Le spese di trasporto sono rimborsate, se il trasporto è avvenuto in Svizzera e se sono state provocate da un'urgenza o da un trasferimento indispensabile.

² Sono rimborsate le spese corrispondenti al prezzo dei tragitti effettuati in seconda classe con i mezzi di trasporto delle imprese pubbliche per la via più diretta. Se la disabilità obbliga l'assicurato a ricorrere a un altro mezzo di trasporto, le relative spese sono rimborsate.

³ Non sono rimborsate le spese per viaggi a vuoto e per gli accompagnatori nonché le spese di parcheggio.

Art. 35 Rimborso dei mezzi ausiliari

(art. 17 cpv. 1 lett. d LPTD)

¹ I beneficiari di prestazioni transitorie hanno diritto al rimborso delle spese di acquisto o di noleggio di mezzi ausiliari, se questi:

- a. sono semplici, economici e adeguati; e
- b. non sono rimborsati da nessun'altra assicurazione.

² Se l'uso di un mezzo ausiliario richiede una preparazione particolare del beneficiario, le relative spese sono rimborsate.

³ Le spese di riparazione, di adattamento e di rinnovo parziale di mezzi ausiliari sono rimborsate, se non vi sono terzi tenuti a rimborsarle.

⁴ Se un mezzo ausiliario è acquistato all'estero, è determinante il prezzo previsto in Svizzera, se inferiore.

Art. 36 Rimborso della partecipazione ai costi

(art. 17 cpv. 1 lett. e LPTD)

¹ L'importo della partecipazione ai costi ai sensi dell'articolo 64 della legge federale del 18 marzo 1994¹¹ sull'assicurazione malattie (LAMal) è rimborsato per le prestazioni assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'articolo 24 LAMal.

² Se un beneficiario sceglie un'assicurazione con una franchigia opzionale ai sensi dell'articolo 93 dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹² sull'assicurazione malattie (OAMal), il rimborso della partecipazione ai costi ammonta a 1000 franchi al massimo all'anno.

Art. 37 Spese in caso di soggiorno in un istituto o in un ospedale

(art. 17 cpv. 1 lett. e LPTD)

In caso di soggiorno in un istituto o in un ospedale, dalla partecipazione ai costi secondo l'articolo 36 è dedotto l'importo per il vitto completo secondo l'articolo 11 capoverso 2 OAVS¹³.

Capitolo 4: Procedura e contenzioso**Sezione 1: Procedura****Art. 38** Esercizio del diritto

(art. 19 cpv. 1 LPTD)

¹ Il diritto alle prestazioni transitorie va fatto falere mediante domanda scritta. L'articolo 67 capoverso 1 OAVS¹⁴ è applicabile per analogia.

² Nella domanda si devono fornire indicazioni sulle generalità e sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo delle prestazioni transitorie.

³ Se una persona domiciliata all'estero presenta una domanda per ricevere prestazioni transitorie, è competente l'ultimo Cantone in cui la persona è stata domiciliata. Per le persone che non sono mai state domiciliate in Svizzera è competente il Cantone in cui ha sede il loro ultimo datore di lavoro.

Art. 39 Durata di trattamento

¹ La decisione sul diritto a una prestazione transitoria annua e sull'importo della medesima deve essere presa entro 90 giorni dal ricevimento della relativa domanda.

¹¹ RS **832.10**

¹² RS **832.102**

¹³ RS **831.101**

¹⁴ RS **831.101**

² Se questo termine non può essere rispettato, devono essere versati anticipi ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 LPGA¹⁵, a condizione che il richiedente abbia completamente adempiuto il suo obbligo di collaborare e il diritto sia verosimilmente comprovato.

Art. 40 Arrotondamento degli importi versati

Gli importi mensili della prestazione transitoria annua vanno arrotondati al franco superiore.

Art. 41 Versamento alle coppie sposate

¹ Le prestazioni transitorie sono versate al coniuge avente diritto.

² Se entrambi i coniugi hanno diritto alle prestazioni transitorie, ogni mese è versata separatamente a ciascuno di loro la metà delle prestazioni. Le spese di malattia e d'invalidità sono rimborsate interamente al coniuge che le ha cagionate.

³ Due coniugi possono chiedere in ogni momento congiuntamente che le prestazioni transitorie siano versate a uno solo di loro.

Art. 42 Versamento all'estero

¹ Le prestazioni transitorie per i beneficiari domiciliati all'estero sono versate su un conto bancario o postale nella valuta dello Stato di domicilio.

² Le prestazioni transitorie fissate in franchi svizzeri sono convertite nella valuta dello Stato di domicilio dall'istituto finanziario incaricato del versamento all'estero in base al corso indicativo delle principali banche svizzere per l'ultimo giorno feriale precedente l'esecuzione del pagamento.

Art. 43 Versamento di arretrati

¹ Se, in attesa dell'assegnazione di prestazioni transitorie, un ente assistenziale pubblico o privato ha concesso a una persona anticipi destinati al suo sostentamento durante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni transitorie, l'anticipo può essere rimborsato direttamente all'ente in questione al momento del pagamento posticipato.

² Se ha accordato riduzioni di premio nell'assicurazione malattie durante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni transitorie, un Cantone può compensare il pagamento di queste ultime con le riduzioni di premio già versate.

¹⁵ RS 830.1

Art. 44 Obbligo di informare

L'aveute diritto, il suo rappresentante legale o, se del caso, il terzo o l'autorità cui sono versate le prestazioni transitorie deve comunicare senza ritardo all'organo esecutivo ogni mutamento delle condizioni personali e ogni variazione importante delle condizioni materiali dell'aveute diritto. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche delle condizioni personali ed economiche dei familiari dell'aveute diritto che partecipano alle prestazioni transitorie.

Art. 45 Modifica della prestazione transitoria annua

¹ La prestazione transitoria annua è aumentata, ridotta o soppressa:

- a. a ogni cambiamento nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione transitoria annua;
- b. a ogni modifica delle rendite, delle pensioni e delle altre prestazioni periodiche (art. 10 cpv. 1 lett. d LPTD);
- c. a ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute, dei redditi computabili e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo; determinanti sono i nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza disponibile al momento del cambiamento;
- d. se durante il controllo periodico, che va effettuato almeno ogni due anni, si constata un cambiamento delle spese riconosciute, dei redditi computabili e della sostanza secondo la LPTD;
- e. in caso di trasferimento del domicilio in uno Stato dell'UE o dell'AELS.

² Si può rinunciare all'adeguamento, se la variazione secondo il capoverso 1 lettere c e d ammonta a meno di 120 franchi l'anno.

³ La prestazione transitoria annua deve essere oggetto di una nuova decisione con effetto dal momento seguente:

- a. nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b:
 1. se vi è un cambiamento nella comunione di persone senza influenza sulla rendita, pensione o altra prestazione periodica, dall'inizio del mese che segue quello in cui è avvenuto il cambiamento,
 2. se vi è una modifica della rendita, pensione o altra prestazione periodica, dall'inizio del nuovo diritto o dall'inizio del mese in cui il diritto si estingue;
- b. nel caso di cui al capoverso 1 lettera c:
 1. se vi è un aumento dell'eccedenza delle spese, dall'inizio del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo è avvenuto,
 2. se vi è una diminuzione dell'eccedenza delle spese, al più tardi dall'inizio del mese seguente quello in cui è stata emanata la nuova decisione; è fatta salva la richiesta di restituzione ove sia stato violato l'obbligo di informare;

- c. nel caso di cui al capoverso 1 lettera d: dall'inizio del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dall'inizio del mese in cui tale cambiamento è avvenuto e al più tardi dall'inizio del mese seguente quello in cui è stata emanata la nuova decisione; è fatta salva la richiesta di restituzione ove sia stato violato l'obbligo di informare;
- d. nel caso di cui al capoverso 1 lettera e: dall'inizio del mese seguente quello della partenza.

⁴ Un nuovo calcolo della prestazione transitoria annua secondo il capoverso 1 lettera c in seguito al consumo della sostanza può essere effettuato soltanto una volta all'anno.

⁵ La riduzione di prestazioni transitorie correnti in seguito al computo di un reddito minimo secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPTD prende effetto sei mesi dopo la notifica della relativa decisione.

Art. 46 Competenza in caso di cambiamento di domicilio

In caso di cambiamento di domicilio del beneficiario le prestazioni transitorie sono versate:

- a. dal precedente Cantone di domicilio, fino all'estinzione del diritto alla prestazione complementare mensile in questo Cantone;
- b. dal nuovo Cantone di domicilio, dall'inizio del diritto alla prestazione complementare mensile in questo Cantone.

Art. 47 Vertenze in materia di comunicazione di dati

L'articolo 209^{bis} OAVS¹⁶ è applicabile per analogia.

Art. 48 Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati

L'articolo 209^{ter} OAVS¹⁷ è applicabile per analogia.

Art. 49 Conservazione degli atti

L'UFAS può emanare prescrizioni particolari sulla conservazione degli atti, nonché sulla consegna o sulla distruzione di vecchi atti.

Art. 50 Indicazione separata delle prestazioni assicurative o assistenziali cantonali nel calcolo e nella decisione

I Cantoni e i Comuni che concedono, oltre alle prestazioni transitorie, prestazioni assicurative o assistenziali proprie devono indicarle separatamente nel calcolo delle prestazioni transitorie e nella decisione. Questo vale anche per le prestazioni pagate indebitamente che sono oggetto di una richiesta di restituzione o di un condono o che hanno dovuto essere dichiarate irrecuperabili.

¹⁶ RS 831.101

¹⁷ RS 831.101

Sezione 2: Contenzioso

Art. 51 Diritto di ricorso

¹ L'UFAS e gli organi esecutivi che si sono occupati dell'applicazione possono impugnare le decisioni del tribunale cantonale delle assicurazioni davanti al Tribunale federale. L'UFAS è inoltre autorizzato a impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale mediante ricorso.

² Il Tribunale deve notificare la sua decisione alle autorità legittimate a ricorrere mediante invio raccomandato.

Capitolo 5: Finanziamento

Art. 52 Conteggio

¹ I Cantoni effettuano semestralmente un conteggio delle prestazioni transitorie versate nei sei mesi precedenti.

² Conteggiano separatamente le prestazioni transitorie annue e i rimborsi delle spese di malattia e d'invalidità.

³ Il conteggio deve fornire indicazioni, in particolare, sull'ammontare e sul tipo delle prestazioni. L'UFAS definisce i dettagli conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni.

⁴ I Cantoni che affidano ai Comuni il compito di fissare e pagare le prestazioni transitorie verificano i conteggi dei Comuni e ne fanno un riassunto per l'UFAS secondo le sue istruzioni.

⁵ Il conteggio semestrale va presentato all'UFAS entro il 7 gennaio ed entro il 7 luglio.

Art. 53 Fissazione dell'importo per il finanziamento delle prestazioni transitorie

L'UFAS fissa l'importo per i sei mesi precedenti in base al conteggio effettuato dai Cantoni.

Art. 54 Pagamento e anticipi

¹ L'UFAS paga l'importo, di regola, entro un mese dalla ricezione del conteggio.

² Accorda ai Cantoni un anticipo, semestralmente, nell'anno per cui sono accordati i sussidi. L'anticipo è calcolato sulla base delle prestazioni transitorie versate nel corso del semestre precedente. Esso non può superare di regola, per Cantone e per anno, l'80 per cento dell'importo presumibile.

Art. 55 Restituzione

Conformemente all'articolo 28 della legge del 5 ottobre 1990¹⁸ sui sussidi, i Cantoni restituiscono gli importi indebitamente ricevuti.

Capitolo 6: Coordinamento e vigilanza**Art. 56** Coordinamento tra gli organi esecutivi

I Cantoni prendono i provvedimenti necessari per evitare il doppio pagamento di prestazioni transitorie da parte di uno o più Cantoni. L'importo per il finanziamento delle prestazioni transitorie è concesso soltanto una volta per le prestazioni durante il medesimo periodo. L'UFAS può inoltre esigere dai Cantoni che prendano provvedimenti per riscontrare ed evitare doppi versamenti.

Art. 57 Vigilanza
(art. 24 LPTD)

La vigilanza è esercitata dall'UFAS. Esso sorveglia l'applicazione uniforme delle prescrizioni legali e può, a tale scopo e con riserva della giurisprudenza, impartire agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni in generale e in casi particolari.

Capitolo 7: Disposizioni finali**Art. 58** Disposizione transitoria

Fino alla presentazione del primo conteggio, gli anticipi sono calcolati e versati sulla base di proiezioni dell'UFAS.

Art. 59 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 60 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il/l'....

¹⁸ RS 616.1

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato

(art. 65)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 31 ottobre 1947¹⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 28 cpv. 6

⁶ Gli assicurati che ricevono prestazioni in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006²⁰ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità o della legge federale del 19 giugno 2020²¹ sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani versano il contributo minimo.

2. Ordinanza del 15 gennaio 1971²² sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 10a Verifica del diritto a prestazioni complementari per le persone che ricevono prestazioni transitorie

Gli organi esecutivi verificano d'ufficio il diritto a prestazioni complementari in previsione dell'età ordinaria di pensionamento per le persone che ricevono prestazioni transitorie.

¹⁹ RS **831.101**

²⁰ RS **831.30**

²¹ RS ...

²² RS **831.301**